

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1880

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ABENANTE, MAZZONI, SULOTTO, ROSSINOVICH, VENTUROLI, JACAZZI,
DI MAURO LUIGI, TOGNONI, CINCIARI RODANO MARIA LISA, FIBBI
GIULIETTA, GESSI NIVES, D'IPPOLITO**

Presentata il 27 novembre 1964

Corresponsione obbligatoria della gratifica natalizia e della 13^a mensilità

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge tende a rendere operante uno stato di fatto acquisito dalla maggior parte dei lavoratori e ad estendere tale conquista ai lavoratori ancora privi di un contratto di lavoro o di reale potere contrattuale capace di imporre il rispetto di tale conquista sindacale.

Anche se con l'attuazione della legge n. 741 molte categorie hanno diritto *ope legis* alla gratifica natalizia ed anche se la stessa magistratura ha riconosciuto il carattere obbligatorio della gratifica e della 13^a mensilità sulla base di una prassi diventata abitudinaria, molte sono ancora le categorie ove tale conquista è sistematicamente contestata.

Inoltre, ed è questo l'altro aspetto che con la presente legge intendiamo risolvere, ogni anno all'atto della corresponsione ricorre la questione riguardante la legittimità delle decurtazioni che alcune aziende operano sulla gratifica natalizia, decurtazione pari a tanti ratei giornalieri quanti sono i giorni di assenza durante l'anno a causa di malattia, infortunio, sciopero.

Ogni azienda in carenza di chiare norme legislative adotta criteri diversi e la stessa Magistratura non ha emesso decisioni uniformi sull'argomento, per cui non può dirsi che sia consolidata la giurisprudenza sul diritto della corresponsione integrale della gratifica anche in casi di mancata prestazione del lavoro, dovuta a causa di malattia, infortunio, congedo matrimoniale, assenze giustificate ed infine per sciopero.

Considerando, quindi, la gratifica natalizia una retribuzione straordinaria, autonoma dalle ore effettivamente prestate essa deve essere integralmente corrisposta, indipendentemente dall'attività lavorativa non prestata purché sussista il rapporto di lavoro.

E ciò perché come la mancata prestazione di lavoro per malattia, infortunio non influisce sull'anzianità di servizio del lavoratore, ai fini del pagamento delle indennità nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così lo stesso principio deve valere anche per il pagamento della gratifica natalizia annuale, la cosiddetta 13^a mensilità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A tutti i prestatori di lavoro, uomini e donne, che svolgono la propria attività alle dipendenze di privati datori di lavoro, è dovuta, in coincidenza con la ricorrenza del Natale, una indennità pari alle 200 ore per gli operai e di una mensilità per gli impiegati, per ciascun anno di durata del rapporto di lavoro.

ART. 2.

Per i periodi di tempo inferiori all'anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'indennità di cui all'articolo 1, quanti sono i mesi di durata del rapporto.

ART. 3.

La indennità va computata in base alla durata del rapporto di lavoro indipendentemente da sospensioni legittime dell'attività lavorativa del prestatore d'opera ad esclusione di quelle derivanti dal richiamo alle armi, aspettativa, tubercolosi, procedimento penale a carico del lavoratore.

ART. 4.

Rimangono in vigore tutte le disposizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.